

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Atto n. 238 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	9
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° aprile 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° aprile 2008. — Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rosa Rinaldi.

La seduta comincia alle 10.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Atto n. 238.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa BELLANOVA (PD-U), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2007, è volto a consentire ai lavoratori subordinati addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti (cd «attività usuranti») di accedere anticipatamente al pensionamento, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 1, comma 1, in attuazione dei principi di delega, individua la platea dei beneficiari. In particolare i benefici in questione spettano: ai lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 («lavori in galleria, cava o miniera»; «lavori nelle cave»; «lavori nelle gallerie»; «lavori in cassoni ad aria compressa»; «lavori svolti dai palombari»; «lavori ad alte temperature»; «lavorazione del vetro cavo»; «lavori espletati in spazi ristretti»; «lavori di asportazione dell'amianto») (lettera a)); ai lavoratori dipendenti notturni, così come

definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (lettera *b*)); agli addetti alla cd. «linea catena», ad esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato (lettera *c*)); ai conducenti degli autobus, cioè, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 285/92, dei veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (lettera *d*)).

Il comma 2 dispone la modulazione dell'anticipo della decorrenza del pensionamento rispetto ai requisiti previsti, per i vari periodi temporali, dalle Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007, che si applicano alla generalità dei lavoratori subordinati. A regime, cioè a decorrere dal 2013, l'accesso al pensionamento è consentito con un'età anagrafica inferiore di 3 anni ed una «quota» (ovverosia la somma di età anagrafica e anzianità contributiva) inferiore di un valore pari a 3. In pratica, i lavoratori addetti ad attività usuranti potranno accedere al pensionamento al raggiungimento di «quota» 94 (anziché 97) e ad una età anagrafica di 58 anni (invece di 61 anni). Nel periodo transitorio, cioè per il periodo di maturazione dei requisiti pensionistici compreso tra il 2008 e il 2012, l'anticipo rispetto a quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti varia invece tra 2 e 3 anni in riferimento all'età anagrafica e tra il valore di 1 e 2 in relazione alla «quota».

Il comma 3 detta particolari criteri per la riduzione del requisito dell'età anagrafica con riferimento ai lavoratori notturni, in considerazione del fatto che il grado di «usura» per tale categoria di beneficiari varia in base al numero delle notti effettive lavorate nel corso dell'anno.

Il comma 4 precisa il criterio da seguire ai fini della riduzione dell'età anagrafica per il pensionamento nel caso in cui il lavoratore abbia svolto nel corso della vita lavorativa attività usuranti di diverso tipo, disponendo che per definire

l'intensità del beneficio pensionistico da applicare si segue il criterio della prevalenza.

Il comma 5 dispone che i lavoratori, per usufruire dei benefici pensionistici in questione, devono aver svolto regolarmente e continuativamente le «attività usuranti» elencate al comma 1 per un certo periodo di tempo e in particolare: per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, per un periodo di tempo minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018 (cioè a regime), per un periodo di tempo almeno pari alla metà della vita lavorativa complessiva.

Il comma 6 precisa che, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, i requisiti di permanenza nelle attività usuranti sopra menzionati devono essere riferiti a periodi effettivi di permanenza nelle medesime attività senza considerare i periodi completamente coperti da contribuzione figurativa ai sensi della normativa vigente.

Il comma 7 precisa altresì che vengono fate salve i regimi più favorevoli previste dalla legislazione vigente per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Peraltro, tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le norme dell'articolo in esame.

L'articolo 2 dispone sulle modalità di presentazione della domanda per accedere al beneficio pensionistico in questione e definisce la documentazione (da allegare alla domanda) necessaria a provare l'esecuzione delle «attività usuranti». In particolare, si prevede che «di norma» i lavoratori interessati devono trasmettere la relativa domanda e la prescritta documentazione entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati. Per il primo anno di applicazione lo schema di decreto in esame prevede tale termine al 30 settembre dell'anno. Successivamente, l'ente previdenziale comunica all'interessato la prima decorrenza utile del trat-

tamento pensionistico, che è subordinata alla presentazione della domanda di pensionamento per la verifica dell'integrazione dei requisiti previsti. L'articolo 2 disciplina poi le conseguenze in caso di presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo sopra citato: 1) nel caso di ritardo entro un mese, il differimento di un mese dell'accesso al trattamento pensionistico; 2) nel caso di ritardo compreso tra uno e due mesi, il differimento di due mesi dell'accesso al trattamento pensionistico; 3) per ritardo superiore ai tre mesi, il differimento di tre mesi dell'accesso al trattamento pensionistico.

L'articolo 3 reca norme di carattere sanzionatorio, prevedendo che, se il pensionamento anticipato per le « attività usuranti » sia stato ottenuto utilizzando dichiarazioni non veritiere, a coloro che hanno fornito tali dichiarazioni si applica la sanzione pecuniaria pari al doppio di quanto indebitamente erogato.

L'articolo 4 affida ad un apposito decreto ministeriale, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione delle norme di dettaglio necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo provvedimento. Nell'adozione di tale strumento normativo, la norma fa particolare riferimento: alla costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di una Commissione avente il compito del monitoraggio delle domande presentate ed accolte anche ai fini della verifica di eventuali scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie previste, nonché quello consultivo degli enti previdenziali ai fini del procedimento di verifica delle domande previsto alla successiva lettera b) (lettera a)); alla disciplina del procedimento accertativo della documentazione a corredo della domanda di accesso al beneficio, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) (lavorazioni che utilizzano la c.d. linea catena) e nel rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) (lavo-

ratori notturni), nonché ai fini di quanto disposto al comma 3 che definisce una riduzione massima del requisito di età anagrafica per i lavoratori notturni, e al comma 5, il quale stabilisce il periodo di tempo di svolgimento regolare e continuativo da computare per l'accesso al beneficio (lettera b)); alla predisposizione di criteri da utilizzare nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria (lettera c)); alla modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni su dimensione e assetto organizzativo dell'azienda e tipologie di lavorazioni, anche con l'analisi dei dati in possesso degli enti previdenziali e assicuratori per gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alle attività usuranti di cui al comma 1, lettera a) e dei periodi di cui all'articolo 1, comma 5 (lettera d)); alle norme per la rilevazione automatica per i periodi di lavoro decorrenti dal 2008 dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività usuranti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3 (lettera e)); all'individuazione dei criteri di priorità (in ragione dei requisiti agevolati di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3) che secondo il successivo articolo 5 devono essere adottati per il differimento della decorrenza dei trattamenti nei casi di scostamento tra numero delle domande presentate ed accolte e risorse finanziarie disponibili, emerso durante l'attività di monitoraggio (lettera f)); alle forme e le modalità di collaborazione fra gli enti che gestiscono forme di assicurazioni obbligatoria, con riferimento particolare alle lavorazioni usuranti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3 (lettera g)).

L'articolo 5 reca una clausola di salvaguardia per il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 7, prevedendo un meccanismo di differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici nel caso in cui, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio in questione, emerga, dal monitoraggio delle

domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande presentate rispetto alle risorse finanziarie appositamente stanziare.

L'articolo 6 rafforza gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro relativi all'esecuzione di lavoro notturno e allo svolgimento di lavorazioni tramite la cd. «linea catena», comminando per la violazione di tali obblighi di comunicazione la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

Infine, l'articolo 7 reca la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dal provvedimento in esame, valutati in 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni di euro per il 2010, 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013, si fa fronte utilizzando le risorse dell'apposito Fondo previsto dalla legge n. 247 del 2007.

Augusto ROCCHI (RC-SE), dopo aver rinviato alle osservazioni fatte sul tema dei lavori usuranti in sede di esame del disegno di legge delega, segnala l'opportunità di evidenziare nel parere da esprimere al Governo tre aspetti di particolare rilievo. In primo luogo, fa presente che andrebbe valutata l'ipotesi di prevedere la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo di esame anche al caso di scostamento in difetto del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stabilite, in modo da evitare che l'eventuale esubero delle risorse finanziarie rispetto alle richieste venga destinato ad altre finalità. In secondo luogo, ritiene necessario riconoscere la natura di lavoro usurante non solo alla conduzione di veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo, ma anche alla conduzione di veicoli adibiti al trasporto di merci, non essendo possibile alcuna differenziazione tra le due mansioni sotto il profilo della gravosità. In terzo luogo, segnala l'opportunità di assumere come riferimento, ai fini della definizione di «lavoratore dipendente notturno», la turnazione nel pe-

riodo notturno definita dai contratti collettivi nazionali. A tale proposito, ricorda che la Commissione, in sede di esame del disegno di legge delega, approvò un emendamento che rimetteva alla contrattazione collettiva la definizione della permanenza minima nel periodo notturno.

Luigi FABBRI (FI), dopo aver ribadito le perplessità, già manifestate in sede di esame del disegno di legge delega, circa la previsione di un accesso anticipato al pensionamento per alcune categorie di lavoratori, invita a valutare attentamente la distinzione, conseguente alle previsioni dello schema di decreto in esame, tra il lavoro dipendente particolarmente faticoso, per il quale è riconosciuto il beneficio dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato, e l'analoga mansione svolta da un lavoratore autonomo, per il quale il beneficio non è previsto. Ritiene infatti necessario estendere il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anche ai lavoratori autonomi che svolgono mansioni usuranti.

Amalia SCHIRRU (PD-U) ritiene che il provvedimento in esame risponda agli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo il 23 luglio scorso. Reputa tuttavia opportuno riconoscere alla contrattazione aziendale un ruolo nella definizione dei lavori usuranti, considerato che in tale sede vengono valutate le peculiarità delle organizzazioni di lavoro nella specifica azienda. Dichiarò di condividere i rilievi circa la distinzione tra gli addetti al trasporto di persone e gli addetti al trasporto di merci, nonché circa la distinzione tra i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. Conclude auspicando una rapida approvazione definitiva del testo in esame su cui i lavoratori hanno grande aspettativa.

Gloria BUFFO (SDpSE) rileva che lo schema di decreto in esame sancisce per la prima volta il principio della differenza tra lavori che hanno un grado di onerosità differente. Dichiarò infine di condividere la proposta di estendere la clausola di

salvaguardia anche al caso di scostamento in difetto del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie date. Analogamente esprime condivisione sui rilievi avanzati in ordine alla differenziazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, nonché su quelli relativi alla definizione di lavoro notturno.

Paola PELINO (FI), ribadendo quanto già evidenziato dal collega Fabbri, richiama l'attenzione sull'esistenza di lavoratori autonomi che svolgono mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, dopo aver evidenziato l'annosa questione dei lavori usuranti, aperta ormai da più di dieci anni, fa presente che il provvedimento in esame sancisce un principio di civiltà, in base al quale il grado di onerosità della mansione determina una differenziazione tra i lavori. Ritiene tuttavia opportuno invitare il Governo a valutare attentamente tre aspetti dello schema di decreto in esame. In primo luogo, ritiene che andrebbe segnalato al Governo l'opportunità di una clausola di salvaguardia delle risorse finanziarie previste per l'accesso anticipato al pensionamento anche nel caso di scostamento in difetto delle domande rispetto alle risorse medesime. In secondo luogo, ritiene che, a fronte del riconoscimento della guida di determinati veicoli come mansione particolarmente faticosa e pesante, non possa essere operata una distinzione tra la guida di tali veicoli nel caso di trasporto di persone e la guida degli stessi in caso di trasporto di merci.

Elena Emma CORDONI (PD-U) evidenzia come il provvedimento si ponga a conclusione della vicenda più che decennale dei lavori usuranti. Auspicando una rapida approvazione del provvedimento in esame da parte del Governo, dichiara di condividere le segnalazioni formulate dai colleghi circa l'opportunità di un'estensione del diritto all'accesso anticipato al pensionamento anche ai lavoratori autonomi che svolgano mansioni

usuranti. In conclusione segnala come il provvedimento in esame non possa trovare applicazione per quei lavoratori contemplati dal «decreto Salvi», quali i lavoratori addetti alle cave, privi del requisito di età necessario per accedere comunque al beneficio ivi previsto. Invita pertanto a segnalare tale profilo nel parere, al fine di sottoporre all'attenzione del Governo la necessità di individuare un diverso beneficio, quale potrebbe essere la maggiorazione del trattamento pensionistico, per quei lavoratori che, pur svolgendo un lavoro usurante, non possono usufruire del diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato in virtù dell'assenza del requisito dell'età anagrafica.

Teresa BELLANOVA (PD-U), *relatore*, nel preannunciare una proposta di parere favorevole con osservazioni, chiede una breve sospensione della seduta al fine di predisporre tale proposta.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, propone di sospendere la seduta, secondo la richiesta del relatore, al fine di consentire l'elaborazione della proposta di parere, da votare nella stessa seduta, come convenuto nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 11.15, è ripresa alle 11.50.

Teresa BELLANOVA (PD-U), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Augusto ROCCHI (RC-SE) invita il relatore a modificare il punto 3) delle osservazioni in modo da chiarire che l'individuazione della permanenza minima nel periodo notturno, ai fini della definizione di «lavoratore dipendente notturno», non sia da ritenere rimessa a futuri contratti collettivi ma a quelli già vigenti.

Teresa BELLANOVA (PD-U), *relatore*, alla luce della richiesta avanzata dall'onorevole Rocchi, riformula il punto 3) delle osservazioni recate dalla proposta di parere, invitando il Governo a valutare l'opportunità di assumere, ai fini della definizione di « lavoratore dipendente notturno », la permanenza minima nel periodo notturno definita dalla contrattazione collettiva.

Luigi FABBRI (FI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere come riformulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 12.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (Atto n. 238).**PROPOSTA DI PARERE**

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (atto n. 238);

valutato positivamente l'intervento in materia di accesso anticipato al pensionamento che individua una soluzione all'annosa questione dei benefici da riconoscere ai « lavoratori usurati »;

rilevata la necessità di riconoscere un beneficio previdenziale anche ai lavoratori precoci impegnati in mansioni usuranti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di riconoscere il beneficio

dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato anche ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci;

2) valuti il Governo l'opportunità di estendere il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato anche ai lavoratori autonomi che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 1;

3) valuti il Governo l'opportunità di demandare alla contrattazione collettiva la definizione della permanenza minima nel periodo notturno ai fini della definizione di « lavoratore dipendente notturno »;

4) all'articolo 5, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7 per le finalità ivi indicate, anche in caso di scostamenti in difetto del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie medesime.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (Atto n. 238).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (atto n. 238);

valutato positivamente l'intervento in materia di accesso anticipato al pensionamento che individua una soluzione all'annosa questione dei benefici da riconoscere ai « lavoratori usurati »;

rilevata la necessità di riconoscere un beneficio previdenziale anche ai lavoratori precoci impegnati in mansioni usuranti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di riconoscere il beneficio

dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato anche ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci;

2) valuti il Governo l'opportunità di estendere il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato anche ai lavoratori autonomi che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 1;

3) valuti il Governo l'opportunità di assumere, ai fini della definizione di « lavoratore dipendente notturno », la permanenza minima nel periodo notturno definita dalla contrattazione collettiva;

4) all'articolo 5, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7 per le finalità ivi indicate, anche in caso di scostamenti in difetto del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie medesime.